



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 32

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | IZZI | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BONAVOLONTA | LUIGI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BALDI | CRISTIANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6927/2015
depositato il 12/10/2015

- avverso la sentenza n. 2251/2015 Sez. 16 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dall'appellante:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA N. 26 28041 ARCANA NO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013B05996/2012 IRPEF-RED.CAP. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013B05999/2012 TRIB ERARIALI 2008

SEZIONE

N° 32

REG.GENERALE

N° 6927/2015

UDIENZA DEL

11/05/2016 ore 09:30

N°

2886/2016

PRONUNCIATA IL:

11-05-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16-05-2016

Il Segretario

L'Assistente

(G. Romeo)

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso proposto da
avverso avviso di accertamento IRPEF Reddito di Capitale anni 2007 e
2008 determinando il reddito di capitale per l'anno 2007 in € 52.621,00 e per l'anno
2008 in € 36.410,00 confermando l'aliquota applicabile del 27% (così come prevista
dalla normativa sullo scudo fiscale) per il computo dell'imposta sostitutiva dovuta,
interessi e sanzioni di conseguenza sul presupposto che l'aliquota applicabile al caso
di specie fosse quella del 27% sulla quantificazione presuntiva della fruttuosità dei
capitali detenuti in Svizzera e non del 12,5% quale imposta sostitutiva.

Appella il contribuente censurando la sentenza impugnata e sostenendo che le somme
detenute in Svizzera riguardavano obbligazioni aventi durata superiore a 18 mesi,
nonché azioni e fondi di investimento e come tali tassabili al 12,5% come avviene in
Italia.

Controdeduce l'Ufficio confutando le argomentazioni di controparte e sostenendo la
correttezza della sentenza impugnata di cui chiede la conferma con vittoria di spese
ribadendo che l'imposta al 12,5% costituirebbe un trattamento di favore rispetto a chi
si è avvalso dello scudo fiscale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover accogliere l'appello del
contribuente in quanto lo stesso ha dimostrato che il portafoglio detenuto all'estero
era costituito da azioni, fondi di investimento e obbligazioni con durata superiore a
18 mesi, per cui i relativi interessi non possono essere tassati in modo diverso da
come avveniva in Italia.

La tassazione del 27% è prevista esclusivamente in caso di presentazione dello scudo
fiscale che, nel caso in esame, non ricorre.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione accoglie l'appello del contribuente e manda all'Ufficio per il
ricalcolo dell'imposta, fermi gli interessi e le sanzioni. Condanna l'Ufficio alla
rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre agli
accessori di legge.

Così deciso in Milano addì 11.5.2016

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE

